

## ART. 6. (FACOLTÀ ED OBBLIGHI INERENTI AL SOGGIORNO)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini della licenza, autorizzazione, iscrizione ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimitra dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio di comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'estero, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

## ART. 7. (CARTA DI SOGGIORNO)

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
  - a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
  - b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
  - c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
  - d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 15 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

## CAPO II. CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

### ART. 8. (RESPINGIMENTO)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
  - a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
  - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il settore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento e il ricambio di nazionalità. L'adozione di misure di protezione internazionale per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

### ART. 9. (POTENZIAMENTO ED COORDINAMENTO DEI CONTROLLI DI FRONTIERA)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano di sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i ministri e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a

abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

### ART. 39. (ASSISTENZA SOCIALE)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

### CAPO IV. DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

### ART. 40. (MISURE DI INTEGRAZIONE SOCIALE)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
  - a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionali alla Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante: i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle istituzioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
  - c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
  - d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ad diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
  - e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

### ART. 41. (DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
  - a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità, lo discrimino ingiustamente;
  - b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
  - c) chiunque illecitamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
  - d) chiunque impedisca, mediante azione od omissione, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
  - e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggiano in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardano requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea presenti in Italia.

### ART. 42. (AZIONE CIVILE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

### ART. 38. (CENTRI DI ACCOGLIENZA, ACCESSO ALL'ABITAZIONE)

1. Le regioni, le province e i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
2. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.

### CAPO III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

1. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
2. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
3. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
4. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
5. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
6. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
7. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
8. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
9. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
10. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
11. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
12. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
13. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
14. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
15. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
16. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
17. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
18. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
19. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
20. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
21. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
22. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
23. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
24. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
25. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
26. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
27. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
28. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
29. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
30. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
31. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
32. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
33. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
34. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
35. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
36. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
37. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
38. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
39. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
40. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
41. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
42. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
43. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
44. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
45. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
46. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
47. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
48. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
49. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
50. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
51. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
52. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
53. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
54. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
55. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
56. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
57. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
58. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
59. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
60. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
61. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
62. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
63. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
64. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
65. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
66. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
67. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
68. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
69. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
70. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
71. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
72. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
73. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
74. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
75. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
76. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
77. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
78. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
79. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
80. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
81. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
82. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
83. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
84. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
85. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
86. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
87. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
88. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
89. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
90. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
91. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
92. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
93. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
94. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
95. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
96. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
97. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
98. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
99. Le regioni, le province e i comuni, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture temporanee, i cittadini stranieri in attesa di essere ammessi nel territorio dello Stato.
100. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.

### ART. 37. (ACCESSO AI SERVIZI UNIVERSITARI)

1. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
2. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
3. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
4. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
5. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
6. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
7. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
8. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
9. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
10. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
11. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
12. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
13. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
14. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
15. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
16. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
17. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
18. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
19. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
20. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
21. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
22. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
23. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
24. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
25. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
26. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
27. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
28. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
29. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
30. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
31. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
32. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
33. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
34. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
35. I centri di accoglienza sono costituiti da strutture in cui avvengono le attività di accoglienza, di assistenza, di orientamento e di preparazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
36. I centri